

*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  
e forniture*

**Parere n. 119**

**del 22.11.2007**

**PREC306/07**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla Ghezzi Ugo s.p.a.– appalto integrato per la progettazione esecutiva ed i lavori di realizzazione del condotto fognario dei Bacini B1-B2-B3 nella frazione di San Pancrazio a Palazzolo s/O. S.A. SO.GE.IM s.p.a.

**Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

*Considerato in fatto*

In data 19.12.2006 la SO.GE.IM s.p.a., società operante nel settore speciale acqua, ha bandito la gara ad appalto integrato indicata in oggetto, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di € 2.375.000,00, così ripartito: importo esecuzione lavori, € 2.255.000,00; importo progettazione € 75.000,00; oneri sicurezza, € 45.000,00. Categorie richieste per l'intervento: OG6, classifica I e OG3, classifica II.

I criteri di valutazione dell'offerta sono stati individuati in:

- a) valore tecnico del progetto (punti 45)
- b) prezzo (punti 45)
- c) tempo di esecuzione dei lavori (punti 5)
- d) tempo per la progettazione esecutiva (punti 5)

Il bando di gara prevedeva, altresì, relativamente al criterio a) “valore tecnico del progetto definitivo”, una ulteriore suddivisione: **a1)** completezza del progetto definitivo (30 punti) e **a2)** organizzazione e dotazione impiantistica dei cantieri (punti 15).

A loro volta, i subcriteri a1) e a2) erano suddivisi in :

- a.1.1 redazione del progetto su base del rilievo planoaltimetrico dell'intera zona (subpunteggio 10)
- a.1.2 soluzioni migliorative (subpunteggio 8)
- a.1.3 completezza degli elaborati progettuali (subpunteggio 8)
- a.1.4 assistenza tecnica alla stazione appaltante necessaria all'ottenimento delle autorizzazioni (attraversamento autostrada) o pratiche (espropri) (subpunteggio 4)
  
- a.2.1 organizzazione del cantiere e cronoprogramma (subpunteggio 5)
- a.2.2 elenco delle attrezzature, mezzi a disposizione e organico medio (subpunteggio 5)
- a.2.3 viabilità (subpunteggio 5)

In data 25 giugno 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere in oggetto con la quale l'Impresa Grezzi Ugo s.p.a. ha rappresentato la controversia insorta con la S.A. in merito alla introduzione, da parte della Commissione giudicatrice, prima dell'apertura dei plichi offerta, di subcriteri e subpunteggi ulteriori a quelli già previsti dal bando di gara.

A parere dell'impresa istante, la procedura posta in essere dalla Commissione giudicatrice ha viziato l'intero procedimento di gara.

In sede di istruttoria procedimentale, la S.A., nel trasmettere i verbali di gara, ha rappresentato che la Commissione ha agito nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 83, comma 4, del d. Lgs. n. 163/2006, in base al quale *“la commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e*

*subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.”*

A parere della S.A. i criteri introdotti dalla Commissione sono privi di sostanziale contenuto innovativo, trattandosi di sottovoci rispetto alle categorie principali già definite. Come riportato nel verbale n. 1 dell'8.3.2007, acquisito in atti, il Presidente della commissione, dopo aver illustrato le modalità di attribuzione dei punteggi, ha sottolineato come detti criteri siano esplicativi degli elementi previsti all'interno del bando di gara e non sostitutivi: detti criteri, si legge nel verbale, dettagliano i sub elementi che saranno valutati dalla commissione.

*Ritenuto in diritto*

La problematica sottoposta all'attenzione dell'Autorità è stata oggetto di una recente pronuncia della Corte di Giustizia (C-331/04 del 24 novembre 2005) secondo la quale “il diritto comunitario non osta a che una commissione giudicatrice attribuisca un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente, effettuando una ripartizione tra questi ultimi del numero di punti previsti per il detto criterio dall'amministrazione aggiudicatrice al momento della redazione del capitolato d'oneri o del bando di gara, purché una tale decisione:

- non modifichi i criteri di aggiudicazione dell'appalto definiti nel capitolato d'oneri o nel bando di gara;
- non contenga elementi che, se fossero stati noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione;
- non sia stata adottata tenendo conto di elementi che possono avere un effetto discriminatorio nei confronti di uno dei concorrenti.”

La Corte ha inoltre ricordato che **tutti i criteri** presi in considerazione ai fini dell'aggiudicazione devono essere espressamente menzionati nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, affinché gli imprenditori siano posti in grado di conoscere la loro esistenza e la loro portata, e che, al fine di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento e di trasparenza, tutti gli elementi presi in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per identificare l'offerta devono essere resi noti ai potenziali concorrenti al momento della preparazione delle loro offerte.

Occorre allora verificare se, alla luce di detti principi ed a quanto disposto dall'articolo 83, comma 4 del d. Lgs. n. 163/2006, nel caso in esame, vi sia stata una violazione o meno di quanto sopra riportato.

Come si evince dall'Allegato n. 1 Tabella di valutazione (approvata dal Consiglio di Amministrazione di SO.GE.IM s.p.a. in data 6.3.2007) – Approfondimenti e definizione dei criteri valutativi, gli ulteriori subelementi e subpunteggi individuati dalla S.A. nonché gli aspetti ritenuti meritevoli di una valutazione premiante, rivestono una importanza relativa tale, che, se fossero stati noti al momento della redazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la preparazione delle offerte stesse. Si veda, a titolo esemplificativo, quanto previsto per il subcriterio a.1.2 “Soluzioni migliorative proposte”, laddove viene stabilito che gli aspetti per cui saranno valutate le soluzioni migliorative sono:

- scelte progettuali effettuate nella zona di rispetto intorno al pozzo per derivazione di acque potabili. Si allega zona di rispetto del pozzo denominato Via Venezia;
- modalità di smaltimento delle acque meteoriche tramite la rispondenza ai requisiti del Regolamento Regionale n. 3/2006 del 24.3.2006;
- materiali utilizzati: eventuali migliorie ai materiali proposti;
- stazione di sollevamento: eventuali migliorie alla soluzione tecnica proposta a bando di gara.

Vedasi, ancora, quanto previsto per il subcriterio a.2.1. “Organizzazione del cantiere e cronoprogramma”, laddove, dopo aver previsto l’assegnazione di punti massimi 1 per la completezza del cronoprogramma presentato, si stabilisce la valutazione del percorso realizzato in relazione alle esigenze territoriali. “In base all’analisi dello stato attuale e degli strumenti urbanistici è emerso che la zona con maggior criticità e con potenziale di rischio ambientale più elevato risulta essere il bacino B1, ove è ubicata una zona industriale con scarico in sottosuolo. Seguono le vie interessate da Piani di Lottizzazione in costruzione (bacino B2) ed, infine, il bacino B3 dove è prevista una variazione all’assetto viario legata alla realizzazione del comparto denominato CIS6.”

Appare evidente che dette valutazioni avrebbero dovuto essere portate a conoscenza degli operatori economici, per metterli su un piano di parità nella conoscenza del peso relativo di quanto sopra riportato.

Nel caso in esame, la commissione giudicatrice non si è limitata, in applicazione di quanto prescritto dall'articolo 83, comma 4, del d. Lgs. n. 163/2006, a fissare in via

generale i criteri motivazionali in base ai quali attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando, ma ha individuato ulteriori elementi valutativi, dei quali i concorrenti non sono stati posti a conoscenza.

In base a quanto sopra considerato

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la commissione giudicatrice non può introdurre subcriteri di valutazione dell'offerta non previsti dal bando di gara.

**Il Presidente Relatore f.f.**

**Guido Moutier**

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 4 dicembre 2007